



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 7.10.1985, n. 243

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 20.03.1995, n. 24

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 20.03.1995, n. 25

Modificato con deliberazione del Commissario straordinario dd. 27.03.1996, n. 340

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 05.12.2016, n. 58

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 15.07.2020, n. 26

INDICE

Comune di Rovereto.....	1
TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Contenuto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Suddivisione del territorio.....	4
Art. 3 - Organi della Circoscrizione.....	4
TITOLO II - IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE.....	5
Art. 4 - Composizione e durata in carica.....	5
Art. 5 - Elezioni: norme generali.....	5
Art. 6 - Procedimento elettorale.....	5
Art. 7 - Elettorato passivo.....	6
Art. 8 - Decadenza e surroga dei consiglieri.....	6
Art. 9 - Centro civico.....	6
Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Circoscrizione.....	6
Art. 11 - Funzionamento.....	7
Art. 12 - Esercizio della carica di Consigliere circoscrizionale.....	7
Art. 13 - Decadenza del Consiglio circoscrizionale.....	7
Art. 14 - Scioglimento del Consiglio circoscrizionale.....	8
TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE.....	8
Art. 15 - Competenze.....	8
Art. 16 - Poteri di iniziativa.....	8
Art. 17 - Funzioni consultive.....	9
Art. 18 - Funzioni proprie e delegate.....	10
Art. 19 - Esercizio delle funzioni delegate.....	11
Art. 20 - Deliberazioni.....	11
Art. 21 - Commissioni di lavoro.....	11
TITOLO IV - IL PRESIDENTE.....	11
Art. 22 - Nomina, sfiducia e sostituzione del Presidente.....	11
Art. 23 - Compiti del Presidente.....	12
Art. 24 - Il Vice Presidente.....	13
Art. 25 - Ufficio di Presidenza.....	13
Art. 25bis - Il consigliere di Circoscrizione.....	13
Art. 26 - L'Assemblea di Circoscrizione.....	14
TITOLO V - L'ASSEMBLEA DI CIRCOSCRIZIONE.....	14
Art. 27 - Assemblea di frazione o di rione.....	14
Art. 28 - Compiti delle Assemblee.....	14
Art. 29 - Petizioni e proposte di deliberazioni.....	15
TITOLO VI - RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.....	15
Art. 30 - Assessore delegato al decentramento.....	15
Art. 30bis - Organizzazione dell'ufficio per il decentramento.....	15
Art. 31 - Conferenza dei Presidenti.....	16
Art. 31bis - Incontri con il Consiglio comunale.....	16
Art. 32 - Incontri con la Giunta Municipale.....	16
TITOLO VII - RISORSE FINANZIARIE.....	16
Art. 33 - Fondo annuale economale.....	16
Art. 34 - Ammontare del Fondo annuale economale.....	16
Art. 34bis - Gestione del Fondo annuale economale.....	17
Art. 34ter - Altri fondi circoscrizionali.....	17
TITOLO VIII - ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.....	17
Art. 35 - Elettori.....	17
Art. 36 - Elettorato passivo.....	17
Art. 37 - Ineleggibilità a consigliere di circoscrizione e incompatibilità di cariche.....	17
Art. 38 - Formazione delle candidature.....	18
Art. 39 - Presentazione delle candidature.....	18
Art. 40 - Modalità e termini di presentazione delle liste.....	18
Art. 41 - Espressione del voto.....	19
Art. 42 - Operazioni di scrutinio.....	19
Art. 43 - Costituzione dell'ufficio centrale.....	19

Art. 44 - Proclamazione degli eletti.....	19
Art. 44 <i>bis</i> – Referendum circoscrizionale.....	20
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 45 – Norma di rinvio.....	20
Art. 46 – Modifica del Regolamento.....	20
Art. 47 – Abrogazione.....	20

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento, in applicazione delle leggi regionali e dello statuto comunale, stabilisce le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli di circoscrizione del Comune di Rovereto.
2. Le Circoscrizioni possono realizzare iniziative direttamente o sostenendo, secondo il principio di sussidiarietà, l'attività dei soggetti che operano sul loro territorio, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
3. Le Circoscrizioni possono promuovere azioni per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni nell'ottica della partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini con le modalità definite dall'apposito regolamento comunale anche utilizzando le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 34ter del presente regolamento.

Art. 2 - Suddivisione del territorio²

1. Il territorio del Comune di Rovereto è articolato nelle seguenti sette Circoscrizioni, come da planimetria allegata, quali organismi di decentramento e di partecipazione.

n.	denominazione	sezioni elettorali corrispondenti al territorio
1.	Rovereto Centro	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2.	Rovereto Nord	8, 9, 10, 11, 12, 29
3.	Sacco S.Giorgio	13, 14, 15, 16, 17, 31
4.	Rovereto Sud	18, 19, 20, 21, 22
5.	Lizzana – Mori Ferrovia	23, 24, 25
6.	Marco	26, 27
7.	Noriglio	28, 30

2. Al territorio delle singole Circoscrizioni corrispondono attualmente le sezioni elettorali il cui numero è indicato nella tabella che precede.
3. La creazione di nuove Circoscrizioni, come la riduzione del loro numero attuale, viene determinata con delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, sentito il parere obbligatorio dei Consigli di Circoscrizione interessati.
4. Eventuali variazioni nella delimitazione territoriale delle Circoscrizioni esistenti devono essere effettuate mantenendo comunque l'integrità delle sezioni elettorali. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni, è chiamato a deliberare sulla proposta dei Consigli di Circoscrizione.
5. La delibera di variazione del numero delle Circoscrizioni esistenti non può essere adottata dal Consiglio comunale prima che siano trascorsi cinque anni dalla delibera precedente avente il medesimo oggetto. Lo stesso limite temporale si applica ai Consigli di Circoscrizione, in relazione alla modifica della delimitazione territoriale delle Circoscrizioni esistenti.

Art. 3 - Organi della Circoscrizione³

1. Sono organi della Circoscrizione:
 - a) il Consiglio di circoscrizione;
 - b) il Presidente del Consiglio di circoscrizione;
 - c) il Vicepresidente del Consiglio di circoscrizione.Gli organi della Circoscrizione operano nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto comunale, del presente regolamento e dei regolamenti connessi.

¹ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

La Circoscrizione, tramite i suoi organi, riconosce particolare rilevanza ai rapporti con i Comitati di quartiere spontanei e con ogni altra forma associativa presente nella Circoscrizione. Esercita altresì i poteri e le funzioni attribuiti dallo statuto e dal presente regolamento, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, favorendo ed estendendo la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi della Circoscrizione.

TITOLO II - IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 4 - Composizione e durata in carica⁴

1. Il Consiglio di circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione residente o operante nel suo territorio, adoperandosi per i bisogni di tutti i cittadini nel rispetto e nell'ambito dell'unità amministrativa del Comune di Rovereto.
2. Esso è costituito da:
 - nove membri nelle Circoscrizioni con popolazione fino a 3.000 residenti;
 - tredici membri nelle Circoscrizioni con popolazione da 3 a 10.000 residenti;
 - diciassette membri nelle Circoscrizioni con popolazione superiore a 10.000 residenti.
3. Il numero dei residenti è determinato in base al dato anagrafico risultante alla data del trentun dicembre dell'anno precedente a quello di indizione delle elezioni comunali.
4. I Consigli di circoscrizione durano in carica un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i Consigli di circoscrizione esercitano le loro funzioni fino al giorno di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
6. Nel caso di decadenza o scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione nei primi trenta mesi del mandato del Consiglio comunale, si procede all'elezione del nuovo consiglio di Circoscrizione, il cui mandato si estenderà fino alla scadenza naturale del consiglio comunale. Nel caso invece che la decadenza o lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga dopo i primi trenta mesi del mandato del consiglio comunale, si procede all'elezione del consiglio di Circoscrizione in concomitanza con la successiva tornata elettorale.

Art. 5 - Elezioni: norme generali⁵

1. L'elezione dei Consigli di circoscrizione si svolge a suffragio diretto e ha luogo contemporaneamente all'elezione del Consiglio comunale, con le eccezioni previste dal presente Regolamento.
2. L'elezione si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Art. 6 - Procedimento elettorale⁶

1. Al procedimento di elezione di Consigli circoscrizionali si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 7 - Elettorato passivo⁷ **- abrogato -**

⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁶ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁷ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

Art. 8 – Decadenza e surroga dei consiglieri⁸

1. La decadenza dal mandato di consigliere circoscrizionale avviene per decesso, per dimissioni presentate per iscritto al Presidente che deve inserirle, affinché vengano sottoposte all'accettazione del consiglio circoscrizionale nell'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio circoscrizionale successiva alle dimissioni, per sopravvenute condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità o a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio. Nel caso in cui il consigliere ripresenti le sue dimissioni respinte dal consiglio circoscrizionale o siano irrevocabili già in sede di presentazione, il consiglio circoscrizionale ne prende atto.
2. Nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio, spetta al Presidente, entro trenta giorni, promuovere la procedura di decadenza mediante formale proposta al Consiglio Circoscrizionale. Sulle eventuali controdeduzioni del Consigliere di Circoscrizione interessato, presentate al Presidente entro dieci giorni dalla formale comunicazione, il Consiglio di Circoscrizione si pronuncia a maggioranza dei Consiglieri assegnati nei successivi quindici giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, il Sindaco, anche su segnalazione di un consigliere circoscrizionale, previa diffida, convoca il consiglio di Circoscrizione.
3. Se per decesso, dimissioni, sopravvenute condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o assenze ingiustificate a tre sedute consecutive del Consiglio si rende vacante un seggio di Consigliere di Circoscrizione, si procede alla surrogazione mediante attribuzione del seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, fino all'esaurimento dei nominativi.

Art. 9 - Centro civico⁹

1. In ogni Circoscrizione è istituito un Centro civico. Esso è la sede della circoscrizione nonché dell'attività degli organi circoscrizionali ed è dotato di idonei spazi e strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale della città, nonché l'accesso alle informazioni.¹⁰
2. Idonei spazi sono a disposizione dei consiglieri circoscrizionali per lo svolgimento delle funzioni correlate al mandato.

Art. 10 – Convocazione del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno sei volte ogni anno e comunque ogni qualvolta si presenti la necessità, per determinazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un quarto arrotondato per eccesso dei consiglieri.
2. La convocazione, fatta per iscritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno, deve pervenire all'indirizzo appositamente indicato dai Consiglieri, mediante l'utilizzo della posta elettronica o posta ordinaria, quest'ultima previa comunicazione espressa di ogni singolo consigliere, almeno cinque giorni prima della seduta, non computando i giorni festivi. Copia della convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco o all'Assessore delegato e, su richiesta degli interessati, ai Consiglieri comunali.
3. In caso di comprovata urgenza e improrogabilità l'avviso di convocazione deve pervenire con il preavviso minimo di ventiquattro ore.
4. Delle sedute di Consiglio, come degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene data notizia alla cittadinanza, contestualmente alla convocazione del Consiglio stesso, mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'albo circoscrizionale e inserimento in quello informatico del sito web istituzionale del Comune.
5. La prima seduta del consiglio Circoscrizionale deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali.

⁸ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹⁰ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

Art. 11 – Funzionamento¹¹

1. Il Consiglio circoscrizionale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere che in sede di elezione del Consiglio circoscrizionale ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.
2. La seduta di Consiglio è valida se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
4. Il Presidente può richiedere la presenza di uno o più dipendenti comunali con funzioni di assistenza o consulenza. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione, con diritto di parola, il Sindaco, l'Assessore delegato al Decentramento e gli Assessori che hanno competenza sulle materie da trattare all'ordine del giorno.
5. Sentito il Consiglio, il Presidente può concedere la parola a singoli cittadini, per questioni di interesse proprio o della comunità del luogo.
Il presidente ha la facoltà di allontanare dal Consiglio circoscrizionale persone o gruppi di persone che creano disordini o non consentono il normale svolgimento dell'assemblea.
6. Il Consiglio di Circoscrizione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, se palesi, prevale il voto del Presidente, con esclusione delle delibere connesse alle funzioni di cui all'art. 17; in caso di votazione a scrutinio segreto, la parità non conferisce valore positivo alla delibera. In questo caso, si può procedere a ulteriore o ulteriori votazioni, anche in sedute successive da tenersi almeno 15 giorni dopo. Le deliberazioni non assumono la forma di atti autonomi ma sono contenute nel verbale di seduta, nel quale tuttavia in modo chiaro deve apparire separata la votazione e la decisione rispetto alla discussione della stessa.
7. Di ogni seduta è stilato un sintetico verbale a cura di un dipendente comunale o di un consigliere designato dal Consiglio o dal Presidente. Il verbale, una volta sottoscritto anche in forma digitale dal Presidente e verbalizzante, deve essere depositato entro venti giorni presso l'ufficio Decentramento comunale che provvederà a trasmetterne copia all'Assessore delegato e a pubblicarlo sul sito web istituzionale del Comune. Il verbale di seduta è approvato dal consiglio circoscrizionale nella seduta immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione e affisso all'albo circoscrizionale a cura del presidente per almeno 15 giorni.

Art. 12 - Esercizio della carica di Consigliere circoscrizionale¹² (abrogato)

Art. 13 - Decadenza del Consiglio circoscrizionale¹³

1. Il Consiglio di circoscrizione decade:
 - a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione residente nella Circoscrizione;
 - b) quando il Consiglio circoscrizionale perda, per dimissioni o decadenza, oltre la metà dei propri membri. In tale caso non si applicano le norme sulla surrogazione dei consiglieri previste dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio comunale prende atto della situazione e delibera la decadenza del Consiglio di Circoscrizione con gli effetti di cui all'art. 4, comma 6.

¹¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹² Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Art. 14 - Scioglimento del Consiglio circoscrizionale¹⁴

1. Il Consiglio di Circoscrizione può essere sciolto quando non possa esserne assicurato il suo normale funzionamento o quando persista in una condizione di non assolvimento dei compiti istituzionali. In quest'ultimo caso il Consiglio circoscrizionale è dichiarato sciolto decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida fatta da parte del Consiglio comunale per il mancato assolvimento dei compiti suddetti.
2. Lo scioglimento è disposto dal Consiglio comunale, con deliberazione motivata assunta dai due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nella circostanza non si dovesse raggiungere la maggioranza di cui sopra, la votazione deve essere ripetuta non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla prima votazione. In questo caso è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune con gli effetti di cui all'art. 4, comma 6.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 15 – Competenze¹⁵

1. I Consigli di Circoscrizione costituiscono l'organo rappresentativo della comunità della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Sono titolari delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti.
2. I Consigli di circoscrizione garantiscono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. In tale quadro svolgono ogni attività che sia ritenuta opportuna e confacente all'interesse della popolazione, alla difesa delle istituzioni democratiche e al loro potenziamento e sviluppo.
3. I Consigli di Circoscrizione promuovono le attività delle associazioni presenti nella vita sociale, culturale e sportiva della circoscrizione ed eventuali forme di coordinamento delle stesse.
4. Ai Consigli di circoscrizione sono riconosciuti poteri di iniziativa e funzioni consultive generali e particolari. Sono loro assegnate, inoltre, le funzioni deliberative di cui al presente regolamento.

Art. 16 - Poteri di iniziativa¹⁶

1. Ogni Consiglio di circoscrizione ha la facoltà di:
 - a) presentare proposte di atti di competenza del Consiglio comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, eventualmente accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dalle indicazioni dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate previste. Sulle proposte il Consiglio comunale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla presentazione sulla base dell'istruttoria disposta dalla Giunta;
 - b) presentare documenti al Consiglio comunale, che devono essere posti in discussione entro due mesi dalla data di presentazione. Prima dell'inizio del dibattito, il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, se autorizzato dal consiglio comunale con voto della maggioranza dei consiglieri, ove dagli stessi richiesto, ha la facoltà di illustrare brevemente il documento al Consiglio stesso;
 - c) presentare interrogazioni alla Giunta per conoscere le ragioni dell'adozione o della mancata adozione di provvedimenti di interesse circoscrizionale, nonché interpellanze per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione relativamente a problemi riguardanti la Circoscrizione. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data risposta scritta entro quindici giorni dalla presentazione;
 - d) sottoporre, portandone a conoscenza i consiglieri comunali, documenti alla Giunta comunale per sollecitare l'adozione di provvedimenti riguardanti la

¹⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹⁵ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹⁶ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Circoscrizione. Ai documenti è data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione;

- e) presentare, portandone a conoscenza i consiglieri comunali, indicazioni alla Giunta comunale sulle linee fondamentali di sviluppo nei documenti di programmazione del proprio territorio. Alle indicazioni è data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione;
- f) attivare, portandone a conoscenza i consiglieri comunali, le iniziative di partecipazione a norma dell'art. 10, comma 3, lett. b) dello Statuto comunale;
- g) disporre, unitamente ad almeno altri tre Consigli di Circoscrizione, l'istruttoria pubblica per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione a norma dell'art. 8, comma 1, lett. d) dello Statuto comunale;¹⁷
- h) assumere, unitamente ad almeno altri tre Consigli di Circoscrizione, l'iniziativa della revisione dello Statuto a norma dell'art. 63, comma 4 dello Statuto stesso;¹⁸
- i) deliberare eventuali proposte di variazioni nella delimitazione territoriale delle Circoscrizioni esistenti, in accordo con gli altri Consigli di Circoscrizione interessati, a norma dell'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 17 - Funzioni consultive ¹⁹

1. Il Consiglio circoscrizionale o l'eventuale commissione competente per materia sono interpellati in via informale nelle fasi preliminari all'avvio di procedure di progettazione di opere pubbliche o di servizi pubblici attivi all'interno del quartiere. La partecipazione nelle fasi preliminari favorisce l'acquisizione di dati, indicazioni e aspettative della popolazione residente.
2. Con l'adozione del Piano Economico di Gestione la Giunta comunale può deliberare l'ambito di applicazione del precedente comma 1.
3. A tutti i Consigli circoscrizionali è obbligatoriamente richiesto parere:
 - a) sullo schema di bilancio preventivo;
 - b) sui piani e programmi generali di competenza del Consiglio comunale quali: piano strategico, piano urbanistico e relative varianti, piano sociale, piano delle politiche giovanili, piano culturale, piano turistico, piano urbano della mobilità, piano dell'energia sostenibile;
 - c) sulle modifiche al regolamento dei Consigli circoscrizionali, allo statuto comunale e al regolamento del Consiglio comunale, limitatamente alle parti di interesse delle circoscrizioni;
 - d) sulle modifiche al numero di circoscrizioni ed alla variazione di competenza territoriale delle circoscrizioni.
4. Con riguardo alla competenza territoriale, inoltre, ciascun Consiglio di Circoscrizione formula parere obbligatorio:
 - a) sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili dell'Amministrazione comunale;
 - b) sull'odonomastica;
 - c) sui provvedimenti in materia di traffico e viabilità, quando non siano di ordinaria amministrazione;
 - d) sulla progettazione di nuovi parchi, giardini, piazze, strade, piste ciclabili, parcheggi, cimiteri e edifici pubblici, nonché sulla ristrutturazione, il rifacimento o l'ampliamento dei medesimi;
 - e) sulle richieste di concessione in uso delle sale circoscrizionali superiori ai 10 utilizzi continuativi e per i pareri previsti dal regolamento delle sale pubbliche circoscrizionali.
5. La richiesta di parere obbligatorio deve essere corredata da un'adeguata relazione illustrativa scritta.
6. Il parere espresso dal Consiglio di Circoscrizione, che dovrà contenere a richiesta dei membri interessati anche osservazioni o relazioni di minoranza, deve essere reso

¹⁷ Lettera così modificata con deliberazione del Commissario straordinario 27.03.1996, n. 340 e con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹⁸ Lettera così modificata con deliberazione del Commissario straordinario 27.03.1996, n. 340 e con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

¹⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

all'Amministrazione comunale e motivato per iscritto entro venti giorni dalla data in cui la richiesta di parere sia pervenuta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, a meno che la Giunta comunale non fissi un termine maggiore, in relazione all'importanza del parere richiesto.

7. Nei casi urgenti, l'Amministrazione può fissare, con relazione motivata, un termine più breve per la formulazione del parere richiesto, comunque non inferiore a otto giorni.
8. Il parere di cui alla lettera d) deve essere richiesto dalla Giunta e reso dal Consiglio di Circoscrizione prima che il progetto abbia ottenuto i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
9. Qualora il Consiglio di Circoscrizione richieda all'Amministrazione comunale chiarimenti sul parere da rendere, il termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui i chiarimenti sono stati forniti.
10. All'eventuale richiesta di chiarimenti e delucidazioni, la Giunta comunale deve rispondere entro venti giorni e comunque prima dell'adozione del provvedimento da parte dell'organo preposto.
11. Scaduto il termine di venti giorni senza che il parere sia pervenuto alla Segreteria generale del Comune, l'Amministrazione può adottare la relativa delibera.
12. Il parere espresso è acquisito agli atti del provvedimento adottato e dello stesso deve essere fatta menzione nella parte narrativa della delibera o determinazione comunale. Quando il provvedimento adottato dal competente organo comunale non è conforme, in tutto od in parte, al parere del Consiglio di circoscrizione, nel provvedimento medesimo deve essere motivata la ragione per la quale detto parere è stato, in tutto od in parte, disatteso. Copia di detto provvedimento deve essere inviata al Consiglio di circoscrizione interessato.
13. Il Consiglio circoscrizionale formula inoltre parere sulle materie di competenza del Consiglio comunale se richiesto dalla Giunta comunale o per iniziativa del consiglio medesimo.

Art. 18 - Funzioni proprie e delegate²⁰

1. I Consigli di Circoscrizione esercitano funzioni proprie relative alla concessione in uso delle sale dei centri civici di competenza delle circoscrizioni, comprensive di attrezzature e arredi, sulla base delle disposizioni del regolamento per l'utilizzo delle sale pubbliche circoscrizionali.
2. I Consigli di Circoscrizione esercitano inoltre funzioni delegate previste in atti di natura generale o in delibere della Giunta comunale nelle seguenti materie:
 - a) strutture e arredi da collocarsi nelle aree e negli spazi destinati a verde o spazi comuni dal vigente Piano Regolatore Generale e attività manutentive;
 - b) sostegno alle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali nello svolgimento della loro attività di interesse locale circoscrizionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio qualora assumano valore finanziario;
 - c) informazione;
 - d) attuazione del "Piano preventivo annuale di interventi" di cui al presente articolo nei limiti del finanziamento deliberato dalla Giunta municipale in sede di Piano esecutivo di gestione (PEG);
 - e) amministrazione dei beni di uso civico;
 - f) iniziative connesse alla gestione dei beni comuni anche secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
3. Per le attività di cui al comma 2 il Consiglio di Circoscrizione definisce ed approva la proposta di Piano preventivo annuale di interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, e la presenta alla Giunta municipale per la formazione della proposta di bilancio di previsione del Comune.
4. Le spese relative alle attività di cui alle lettere b) e f) del comma 2) possono comunque far carico al Fondo annuale assegnato alle Circoscrizioni ai sensi del Tit. VII del presente Regolamento.

²⁰ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

5. I Consigli di Circoscrizione, inoltre, provvedono a designare i propri rappresentanti nei Comitati e negli organismi comunali previsti da norme legislative e regolamentari, per concorrere all'attuazione della politica comunale e per esercitare il potere di controllo e di intervento sulla gestione dei servizi sociali, sanitari e culturali nel territorio comunale.

Art. 19 - Esercizio delle funzioni delegate²¹
(abrogato)

Art. 20 - Deliberazioni²²
(abrogato)

Art. 21 - Commissioni di lavoro²³

1. Il Consiglio di Circoscrizione può strutturare la propria attività mediante Commissioni di lavoro, permanenti o temporanee con funzioni consultive e istruttorie, formate, oltre che da membri del Consiglio medesimo, da cittadini residenti nel comune o che hanno la sede della loro attività lavorativa nella Circoscrizione, come singoli interessati o come rappresentanti delle espressioni organizzate della società civile e le necessarie competenze. Le Commissioni sono permanenti per specifici argomenti e svolgono attività preparatoria delle delibere di competenza del consiglio circoscrizionale mediante ricerche, studi e indagini; sono invece temporanee laddove per la materia trattata hanno durata limitata e sono sciolte d'ufficio alla conclusione dei lavori.
2. Le Commissioni hanno la facoltà, tramite il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, di:
 - a) convocare per lo studio di particolari problemi persone competenti, le quali intervengono senza diritto di voto;
 - b) chiedere all'Assessore competente l'intervento di funzionari del Comune per l'illustrazione tecnica di particolari questioni;
 - c) chiedere agli uffici, ai servizi ed alle aziende del Comune, informazioni e notizie.
3. Le commissioni sono presiedute da un consigliere circoscrizionale appositamente designato dal rispettivo Consiglio.
4. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi di riservatezza previsti dal presente Regolamento.

TITOLO IV - IL PRESIDENTE

Art. 22 - Nomina, sfiducia e sostituzione del Presidente²⁴

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco e da tenersi entro 30 giorni dalla data delle elezioni circoscrizionali, il Consiglio di circoscrizione, presieduto dal Consigliere eletto che ha avuto il maggior numero di preferenze, elegge a scrutinio segreto, tra i propri componenti, il Presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora, al primo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta, si procede di seguito a una seconda votazione, nella quale viene eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Qualora anche nella seconda votazione nessuno risulti eletto, si procede di seguito ad una terza votazione, da tenersi non prima del giorno successivo, nella quale viene eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato che in sede di elezione del Consiglio circoscrizionale ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.
3. La sfiducia al Presidente è votata per appello nominale ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, sulla base di una

²¹ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

²² Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

²³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

²⁴ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25 e 05.12.2016 n. 58.

mozione motivata e sottoscritta da un terzo arrotondato per eccesso dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui il Presidente non convochi il Consiglio per la messa in discussione della mozione di sfiducia entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo comunale, in via sostitutiva provvede il Sindaco.

4. In caso di decadenza del Presidente – per decesso, per dimissioni, per approvazione della mozione di sfiducia, per insorte condizioni di ineleggibilità o per altra causa – il Vicepresidente dà avvio, ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla procedura per la nomina del nuovo Presidente, previo eventuale reintegro del numero dei Consiglieri assegnati.
5. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione per l'elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 23 - Compiti del Presidente²⁵

1. Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, il Consiglio di circoscrizione e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nelle sue qualità di Ufficiale di Governo, secondo le leggi statali, regionali, provinciali in vigore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, predispone, coadiuvato, se nominato, dall'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno delle sedute e dà corso alle deliberazioni e alle decisioni approvate dal Consiglio.
3. Riferisce e segnala i problemi della Circoscrizione al Sindaco, all'Assessore delegato o all'Assessore competente per materia.
4. Ha facoltà di interloquire con il vigile di quartiere qualora istituito.
5. Su convocazione del Presidente del Consiglio comunale, su indicazione della maggioranza dei consiglieri comunali ove dagli stessi richiesto, secondo le modalità previste dal Regolamento, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o suo delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
6. La partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali, o dei loro delegati, può essere singola o congiunta con due o più Presidenti, o loro delegati, per la trattazione di affari di interesse circoscrizionale. Il Presidente, o suo delegato, o i Presidenti, o loro delegati, prendono la parola su invito del Presidente del Consiglio comunale o a loro richiesta sul tema all'ordine del giorno. Gli interventi seguono le modalità previste nel Regolamento interno del Consiglio comunale.
7. I Presidenti dei Consigli circoscrizionali, o loro delegati, possono essere invitati a partecipare in veste consultiva con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni del consiglio comunale quando siano in discussione argomenti di interesse della loro Circoscrizione.
8. Su convocazione del Sindaco i Presidenti dei Consigli circoscrizionali, o loro delegati, possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto, nei modi e nei termini e per gli oggetti indicati nella lettera di convocazione.
9. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale, o suo delegato, dopo confronto con l'ufficio di presidenza, se nominato, può richiedere di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale quando siano in discussione argomenti di interesse della Circoscrizione. In caso di mancato accoglimento della richiesta il Presidente del Consiglio comunale motiva il diniego entro la data della seduta del Consiglio comunale.
10. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o suo delegato, su mandato del consiglio circoscrizionale, può richiedere di essere sentito nella Giunta comunale per la trattazione di argomenti di rilevante interesse del territorio di sua competenza. In caso di mancato accoglimento della richiesta il Sindaco motiva il diniego entro dieci giorni.

²⁵ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Art. 24 - Il Vice Presidente²⁶

1. Ogni Consiglio di Circoscrizione, con la stessa procedura fissata dall'art. 22, commi 1 e 2, del presente Regolamento, e nella stessa seduta in cui è eletto il Presidente, elegge il Vicepresidente, il quale deve essere individuato in una lista diversa da quella del Presidente, ove possibile.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento o vacanza della carica.
3. Quando il Vicepresidente è assente o impedito o la sua carica è vacante, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere che in sede di elezione del Consiglio circoscrizionale ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di ulteriore parità sarà preferito il consigliere più giovane di età.
4. La sfiducia al Vicepresidente è votata con le medesime modalità di quella di cui all'art. 22, comma terzo.

Art. 25 - Ufficio di Presidenza

1. Ogni Consiglio circoscrizionale può nominare un Ufficio di Presidenza formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più consiglieri circoscrizionali, garantendo la nomina di almeno un rappresentante di liste diverse da quella in cui ha candidato il presidente.²⁷
2. Compito dell'ufficio di Presidenza è di coadiuvare il Presidente nel predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio circoscrizionale e nel mantenere i rapporti con i gruppi consiliari e le commissioni di lavoro.

Art. 25bis – Il consigliere di Circoscrizione²⁸

1. I Consiglieri circoscrizionali assumono le proprie funzioni e le inerenti prerogative al momento dell'assunzione della carica e le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.
2. Il Consigliere circoscrizionale ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza della circoscrizione e può presentare al Consiglio mozioni e ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze
3. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni, nonché copie di atti e documenti necessari o utili all'espletamento del proprio mandato con l'osservanza dei seguenti principi:
 - a. il Consigliere di Circoscrizione è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e specificati dal Regolamento comunale sull'accesso ai documenti con particolare riferimento alle notizie ed informazioni riguardanti le persone,
 - b. il diritto di accesso è esercitato nei confronti degli atti approvati dal Consiglio di Circoscrizione nonché dei verbali degli Organi di Circoscrizione di qualsivoglia natura.
4. Il Consigliere di Circoscrizione ha diritto ad avere, su richiesta, atti e documenti relativi alle proposte scritte all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Consigliere di Circoscrizione è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Circoscrizione. Nel caso di assenze reiterate si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere circoscrizionale, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio circoscrizionale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere di circoscrizione al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

²⁶ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

²⁷ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

²⁸ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di circoscrizione sono disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 8.

Art. 26 - L'Assemblea di Circoscrizione²⁹

1. L'Assemblea dei cittadini della Circoscrizione costituisce una forma di partecipazione diretta alla vita della Circoscrizione medesima e del Comune in generale.³⁰
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, oltrechè per l'esame dello schema di Bilancio preventivo del Comune, anche per l'esame dei piani urbanistici generali e loro varianti.³¹
3. L'Assemblea deve essere convocata altresì, per iniziative e proposte di interesse della comunità locale, quando ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei consiglieri circoscrizionali assegnati, o almeno sessanta cittadini residenti nella Circoscrizione se la popolazione stessa, alla data dell'ultimo censimento, è superiore a tremila residenti, almeno trenta cittadini residenti nella Circoscrizione se la popolazione, alla data dell'ultimo censimento, è inferiore a tremila residenti.³²
4. In tali casi, il Presidente procede alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta che deve essere accompagnata dalle firme autenticate dei cittadini sottoscrittori.
5. Della convocazione dell'Assemblea circoscrizionale verrà data pubblicità con affissione di manifesti all'albo del centro civico e in altri spazi a disposizione della Circoscrizione, nonché mediante comunicazione tramite inserimento nel sito web istituzionale del Comune.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione il quale disciplinerà la discussione concedendo la parola per interventi ai cittadini residenti, a coloro che hanno la sede della propria attività lavorativa nel territorio della Circoscrizione, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali ed eventualmente a esperti o rappresentanti di organizzazioni politiche, culturali o sociali espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione o da almeno quattro consiglieri in carica.³³

TITOLO V – L'ASSEMBLEA DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 27 - Assemblea di frazione o di rione³⁴

1. Per gli scopi di cui all'articolo precedente, possono essere indette Assemblee di frazione o di rione, su convocazione del Presidente di Circoscrizione che la presiede, alle quali sono invitati tutti i cittadini che hanno la residenza o la sede della propria attività lavorativa nel territorio della frazione o del rione.

Art. 28 - Compiti delle Assemblee³⁵

1. L'Assemblea di Circoscrizione, come quella di frazione o di rione, si esprime, per alzata di mano, quando sia il caso, con l'approvazione di documenti coerenti con l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Circoscrizione, entro trenta giorni, è tenuto a riunirsi per esaminare i documenti, le indicazioni e le proposte approvate dalle assemblee, che saranno tempestivamente trasmessi, insieme con le proprie valutazioni, all'organo comunale competente.

²⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

³⁰ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

³¹ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

³² Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

³³ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25.

³⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

³⁵ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 25 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

3. Gli organi competenti danno risposta con atto amministrativo o con comunicazione scritta entro trenta giorni dal ricevimento, ai documenti, alle indicazioni e alle proposte approvate dalle assemblee, nonché alle eventuali valutazioni espresse dal Consiglio di Circoscrizione. Qualora i documenti, le indicazioni e le proposte si riferiscano a materie di competenza del Consiglio comunale, esso è tenuto ad esprimersi nella prima seduta successiva all'Assemblea e comunque non oltre trenta giorni.
4. Il Consiglio di Circoscrizione, invece, è tenuto a riunirsi entro quindici giorni dalla data dell'assemblea per esprimere il parere sullo schema di bilancio preventivo del Comune e sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1), lett. b) del presente Regolamento.

Art. 29 - Petizioni e proposte di deliberazioni³⁶

1. I residenti nella circoscrizione, in quanto titolari dei diritti di partecipazione, e compresi i residenti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono rivolgere petizioni al consiglio circoscrizionale al fine di segnalare necessità rilevanti per la collettività circoscrizionale, e proposte di deliberazioni al rispettivo Consiglio per quanto riguarda gli ambiti di sua competenza.
2. Le petizioni e le proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte in forma leggibile da almeno ottanta cittadini residenti nella Circoscrizione se la popolazione stessa, alla data dell'ultimo censimento, è superiore a seimila residenti, da almeno sessanta cittadini residenti nella Circoscrizione se la popolazione, alla data dell'ultimo censimento, è compresa fra i tremila e i seimila residenti e da almeno trenta cittadini residenti nella Circoscrizione se la popolazione, alla data dell'ultimo censimento, è inferiore a tremila residenti.
3. Il Consiglio di Circoscrizione, entro trenta giorni, deve esprimere le proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione; entro il medesimo termine dovrà essere portata in trattazione la proposta di deliberazione.

TITOLO VI - RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 30 - Assessore delegato al decentramento³⁷

1. L'Assessore delegato cura i rapporti fra Amministrazione comunale e i Consigli di Circoscrizione, cura e controlla la tempestiva esecuzione delle funzioni proprie e delegate delle Circoscrizioni e coordina le scelte e gli atti amministrativi della Giunta comunale riguardanti le Circoscrizioni.

Art. 30bis – Organizzazione dell'ufficio per il decentramento³⁸

1. Nell'ambito della struttura comunale è individuata quella competente in materia di decentramento con le seguenti attribuzioni:
 - a) l'organizzazione e il coordinamento delle attività circoscrizionali,
 - b) lo svolgimento delle incombenze amministrative e contabili;
 - c) la consulenza tecnico-giuridica alle Circoscrizioni;
 - d) l'attuazione delle delibere regolari sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile.
 - e) la segreteria dei Presidenti di Circoscrizione.
2. Al Dirigente della struttura competente in materia di decentramento è attribuita la responsabilità per la corretta gestione delle risorse umane, e finanziarie assegnate per lo svolgimento delle funzioni delle Circoscrizioni. Compete inoltre al Dirigente, o suo delegato, l'adozione degli atti di natura gestionale previsti dal Regolamento.

³⁶ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.20116, n. 58

³⁷ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

³⁸ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.20116, n. 58

Art. 31 - Conferenza dei Presidenti³⁹

1. I Presidenti dei Consigli di Circoscrizione costituiscono la "Conferenza dei Presidenti" che si riunisce:
 - a) almeno una volta all'anno per esaminare l'attività complessiva dei Consigli, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione;
 - b) ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno tre Presidenti per il coordinamento delle iniziative o per la verifica dello stato di attuazione delle previsioni di bilancio con la presenza della Giunta Municipale;
 - c) su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. La Conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato ed è presieduta dal sindaco e dall'assessore delegato o dal presidente più anziano di età, se presenti.
3. La Conferenza può essere convocata congiuntamente alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale.
4. La Conferenza dei Presidenti non ha poteri deliberativi e svolge la funzione di garantire il migliore espletamento dei compiti demandati ai presidenti e di favorire e promuovere ogni forma di comunicazione e di scambio di esperienza fra le diverse Circoscrizioni, anche ai fini di eventuali iniziative comuni.

Art. 31bis – Incontri con il Consiglio comunale⁴⁰

1. Il Consiglio comunale può chiedere di incontrarsi con la Conferenza dei Presidenti quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati.
2. La Conferenza dei Presidenti può chiedere di incontrarsi con il Consiglio comunale quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Art. 32 - Incontri con la Giunta Municipale⁴¹

1. La Giunta comunale si incontra almeno una volta all'anno con i singoli Consigli di Circoscrizione per la verifica dello stato di attuazione delle previsioni di bilancio riguardanti la Circoscrizione, prima della stesura del bilancio di previsione per il successivo anno finanziario, per la raccolta delle proposte dei Consigli di Circoscrizione.

TITOLO VII – RISORSE FINANZIARIE

Art. 33 – Fondo annuale economale⁴²

1. Oltre alle risorse per l'attuazione delle funzioni proprie e delegate, per ciascun Consiglio di Circoscrizione è individuato un Fondo annuale economale per il finanziamento delle seguenti spese:
 - a) piccole spese per acquisto beni, forniture e servizi;
 - b) spese relative all'informazione sull'attività della Circoscrizione;
 - c) spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a iniziative culturali, sportive, sociali e del tempo libero, che si svolgono e si esauriscono nell'ambito della circoscrizione, e che non ricevono alcuna sovvenzione e/o contributo da altre istituzioni pubbliche e/o enti locali.

Art. 34 - Ammontare del Fondo annuale economale⁴³

1. L'ammontare del Fondo annuale economale è determinato annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione e viene ripartito in ragione del 75% in quota fissa fra i sette Consigli circoscrizionali e del 25% in base alla popolazione residente.

³⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴⁰ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Art. 34bis – Gestione del Fondo annuale economale⁴⁴

1. La gestione del Fondo annuale economale è effettuata, secondo le norme della contabilità comunale per le spese economali, dal Dirigente competente sulla base di atti di indirizzo coerenti con le deliberazioni contenute nei verbali delle sedute dei Consigli di Circoscrizione.
2. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale può autorizzare spese di carattere urgente nel limite dell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, in tal caso provvederà a sottoporre il resoconto, con i documenti giustificativi di spesa, al consiglio circoscrizionale per l'adozione del provvedimento di ratifica.

Art. 34ter – Altri fondi circoscrizionali⁴⁵

1. L'Amministrazione comunale in sede di bilancio di previsione e con le modalità di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione può individuare risorse finanziarie del Comune la cui spesa deve essere condivisa con le Circoscrizioni. Tali spese riguarderanno interventi sul territorio di carattere manutentivo, interventi viari e nei parchi pubblici, arredi e attrezzature ludiche, iniziative ambientali, culturali, nonché iniziative relative alla cura dei beni comuni, sociali, sportive e altre che saranno eventualmente previste.
2. Tali risorse finanziarie, individuate nei pertinenti programmi di spesa comunale, dovranno comunque essere utilizzate tramite le ordinarie competenze gestionali dei Dirigenti coinvolti, su proposta o previa intesa vincolante con le Circoscrizioni interessate;
3. Le risorse saranno ripartite comunque nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 34.
4. Ai fini di cui al presente articolo le Circoscrizioni dovranno presentare la proposta di piano preventivo annuale degli interventi di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) e all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO VIII - ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE⁴⁶

Art. 35 - Elettori⁴⁷

1. Sono elettori del Consiglio di circoscrizione gli elettori del Consiglio comunale iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della rispettiva Circoscrizione.

Art. 36 – Elettorato passivo⁴⁸

1. Sono eleggibili alla carica di consigliere di circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, di cui al comma precedente, non possono essere candidati in più di una lista nella stessa Circoscrizione, né possono candidarsi in più Circoscrizioni.
3. I candidati alla carica di Sindaco non possono essere candidati alla carica di consigliere di circoscrizione.

Art. 37 - Ineleggibilità a consigliere di circoscrizione e incompatibilità di cariche

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della Circoscrizione.

⁴⁴ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴⁵ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴⁶ Titolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1995, n. 24.

⁴⁷ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁴⁸ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Art. 38 - Formazione delle candidature⁴⁹

1. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione devono essere sottoscritte da elettori della Circoscrizione.
2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
3. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale.

Art. 39 - Presentazione delle candidature⁵⁰

1. Il numero dei candidati di ogni lista non può essere:
 - inferiore a sei né superiore a venti nelle Circoscrizioni ove i componenti del Consiglio siano nove;
 - inferiore a otto né superiore a venticinque nelle Circoscrizioni ove i componenti del Consiglio siano tredici;
 - inferiore a dieci né superiore a trenta nelle Circoscrizioni ove i componenti del Consiglio siano diciassette;
2. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.
3. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.⁵¹

Art. 40 - Modalità e termini di presentazione delle liste⁵²

1. Con la lista dei candidati devono essere presentati:
 - a) tre esemplari del contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro;
 - b) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, rilasciato per ogni candidato dal Sindaco;
 - c) la dichiarazione di accettazione della candidatura con firma autenticata, ai sensi di legge;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più delegati i quali hanno la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.
2. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ai sensi di legge.
3. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nei termini comunque previsti per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio comunale.⁵³ Le liste accompagnate dai contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.
4. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli, nel pomeriggio del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

⁴⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵⁰ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵¹ Norma incostituzionale (sentenza n. 422 di data 6.09.1995 della Corte Costituzionale).

⁵² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale 15.07.2020, n. 26

Art. 41 - Modalità per l'espressione del voto⁵⁴

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
2. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere fino a due voti di preferenza, esclusivamente per candidati appartenenti alla lista prescelta. Le preferenze vengono espresse scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome dei candidati prescelti, compresi nella lista votata. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
3. Le schede per la votazione hanno le caratteristiche essenziali dell'allegato facsimile.

Art. 42 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del Consiglio di circoscrizione si svolgono senza interruzione, dopo quelle per la elezione del Consiglio comunale, ed in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

Art. 43 - Costituzione dell'ufficio centrale

1. L'ufficio elettorale della sezione circoscrizionale contrassegnato con il numero più basso si costituisce in ufficio centrale.
2. L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per la proclamazione dei candidati eletti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.⁵⁵

Art. 44 - Proclamazione degli eletti⁵⁶

1. Il Presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
 - a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio stesso;
 - b) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Circoscrizione;
 - c) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi del Consiglio, ottenendo così il quoziente naturale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte decimale del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente naturale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; attribuisce infine i seggi non assegnati, scegliendo fra i resti ottenuti dalla divisione di cui sopra, quelli maggiori fino alla concorrenza del numero dei seggi ancora da attribuire;
 - d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, costituita dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni della Circoscrizione;
 - e) compone, per ogni lista, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - f) proclama quindi eletti consiglieri circoscrizionali, fino alla concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e), hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

⁵⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵⁶ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

Art. 44bis – Referendum circoscrizionale⁵⁷

1. Il referendum propositivo o consultivo circoscrizionale, previsto dall'art. 5, comma 10 bis, dello Statuto comunale, viene disciplinato dal Regolamento comunale sui diritti di informazione e di partecipazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Norma di rinvio⁵⁸

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella vigente legislazione regionale per le autonomie locali nonché le norme di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 46 – Modifica del Regolamento⁵⁹

1. Ogni Consiglio di Circoscrizione o più Consigli, a maggioranza dei Consiglieri assegnati e fermi restando i diritti di iniziativa previsti dal regolamento del Consiglio comunale, possono proporre al Consiglio comunale la modifica del presente Regolamento.
2. La proposta di modifica deve essere accompagnata dal testo dell'articolo, o degli articoli, che si vogliono modificare e dal nuovo testo che si propone di introdurre, nonché da una relazione motivazionale e illustrativa.
3. Il Consiglio comunale esamina la proposta, o le proposte di modifica, entro sessanta giorni dalla data in cui sono pervenute all'Ufficio di Segreteria del Comune.
4. Ogni modifica al presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della relativa delibera del Consiglio comunale.
5. Le modifiche riguardo al numero dei Consiglieri circoscrizionali di cui all'art. 4 del presente regolamento entreranno in vigore con la tornata elettorale per l'elezione del consiglio comunale, successiva a quella del 2015.

Art. 47 – Abrogazione⁶⁰

1. Il presente Regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento dei Consigli circoscrizionali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 1986 e n. 438 del 23 novembre 1992.

Allegati:

- planimetria del territorio comunale
- fac simile scheda di votazione

⁵⁷ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵⁸ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁵⁹ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58

⁶⁰ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2016, n. 58